



Comune di Parodi Ligure
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 13 del 31-03-2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022. CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di marzo alle ore 22:53, nella sala delle adunanze, mediante la speciale modalità della videoconferenza secondo i criteri dettati dal decreto sindacale n. 01/2020 del 26.03.2020, adottato ai sensi dell'articolo 73 comma 1 D.L. 18/2020, in forza dell'emergenza da COVID-19, sono presenti, in parte in presenza in parte collegati mediante piattaforma digitale gotomeeting, i seguenti Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
Ruzza Carolina	Sindaco	Presente
Merlo Bruno	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Repetto Emanuele	Consigliere	Presente in videoconferenza
Bricola Elio Palmino Giuseppe	Consigliere	Assente
Calcagno Giuseppe	Consigliere	Presente
Calcagno Matteo	Consigliere	Assente
Calcagno Michele	Consigliere	Presente in videoconferenza
Gualco Cesare Maurizio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Gualco Ivo Giacomo	Consigliere	Assente
Poggi Luca	Consigliere	Assente
Pestarino Andrea	Consigliere	Assente

Totale Presenti 6, Assenti 5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Rapetti Avv. Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora **Ruzza Carolina**, in qualità di **Presidente**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relazione giuridica del Segretario Comunale

VISTO l'articolo 1 comma 738 l. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) è dettata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato articolo 1, ai sensi dei quali, in particolare:

- il presupposto è costituito dal possesso di immobili diversi dall'abitazione principale (comma 740);
- il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (ibidem);
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente [comma 741 lettera b)];
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare (ibidem, come modificato dall'articolo 5-decies comma 1 D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 215/2021);
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (ibidem);
- sono, altresì, considerate abitazioni principali, altre tipologie: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice (costituente altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso); 5) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da talune tipologie di dipendenti pubblici); 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione potendo essere applicata ad una sola unità immobiliare [comma 741 lettera c)];
- la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili (comma 745);
- il soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso (comma 742);
- soggetto passivo dell'imposta è il possessore di immobili (intendendosi per tali il proprietario, oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile), nonché il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice (che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli), il concessionario di aree demaniali, il locatario degli

immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (comma 743);

- il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato, ai Comuni spettando le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione a titolo di imposta, interessi e sanzioni (comma 744);
- relativamente ai fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3 comma 48 L. 662/1996) moltiplicatori differenziati per categorie (ibidem);
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi: a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs.42/2004; b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, fermo restando che ai fini dell'applicazione della riduzione, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (beneficio che si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori) (comma 747);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (comma 749);
- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, ed a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria comma (761);

DATO ATTO CHE, con riferimento alle esenzioni:

- sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, fra l'altro: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione [lettera a)]; a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile [lettera b)]; ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 L. 984/1977 [lettera c)] (comma 758);
- a decorrere dal primo gennaio 2022, sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (comma 751);
- sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte le tipologie prescritte dal comma 759;

VISTO l'articolo 78-bis comma 3 D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, recante interpretazione autentica delle disposizioni in materia di imposta municipale propria, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.;

VISTO l'articolo 78 comma 3 L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020 che dispone, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, per gli anni 2021 e 2022, l'esenzione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTO l'articolo 1 comma 48 L. 178/2021, che, dispone, a partire dall'anno 2021, la applicazione dell'imposta nella misura della metà relativamente a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, nonché l'articolo 1 comma 743 L. 234/2021 che, limitatamente all'anno 2022, dispone la riduzione della misura dell'imposta di cui al citato comma 48 al 37,5 per cento;

DATO ATTO CHE, in materia di riduzioni, ai sensi del comma 760 del citato articolo 1, l'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 (immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753) è ridotta al 75 per cento;

DATO ATTO CHE, relativamente alle aliquote, ai sensi dell'articolo 1 commi da 748 a 757 L. 160/2019:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento, con la facoltà, in capo al Comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà del Comune unicamente di riduzione fino all'azzeramento (comma 750);
- l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, fino all'anno 2021, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla fino allo 0,25 per cento, o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento, con facoltà, in capo al Comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del Comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con facoltà del Comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);
- con decorrenza dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 L. 208/2015, è facoltà del Comune, con espressa deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi del comma 779 e pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai

sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 L. 208/2015, con facoltà, negli anni successivi, unicamente di ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (comma 755);

DATO ATTO CHE, relativamente al versamento, ai sensi del comma 762 del citato articolo 1 L. 160/2019, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che demanda al Comune la relativa potestà di determinazione:

- il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso, da parte dei soggetti passivi, è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma la facoltà del contribuente di versare in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

VISTO, in merito alla potestà regolamentare, il comma 777 del medesimo articolo 1 L. 160/2019, ai sensi del quale, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, sono consentite particolari opzioni ai Comuni, con proprio regolamento, in particolare:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

DATO ATTO CHE, relativamente allo strumento di versamento, ai sensi del comma 765 del citato articolo 1 L. 160/2019, è quello previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, vale a dire il modello F24, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 17, oppure attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 (sistema PagoPA);

DATO ATTO CHE, in merito alla efficacia delle aliquote e dei regolamenti, ai sensi del citato articolo 1 L. 160/2019:

- l'effetto, relativamente all'anno di riferimento, delle aliquote e dei regolamenti, è subordinato alla condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno

(a tali fini il Comune essendo tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (comma 767);

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente (ibidem);

DATO ATTO CHE, ai sensi del medesimo articolo 1, in ordine alla facoltà di diversificazione delle aliquote:

- a decorrere dall'anno 2021, il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ha facoltà di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 756);
- in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, la delibera approvata senza il prospetto non essendo idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 (comma 757);
- in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto (comma 764);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera c) D.Lgs. 267/2000, costituiscono allegati del bilancio, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 3 comma 5-sexiesdecies D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, già differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Parodi Ligure, approvato con deliberazione C.C. n. 08/2012 del 07.06.2012, modificato con deliberazione C.C. n. 21/2012 in data 31.10.2012, con deliberazione C.C. n. 30/2014 in data 29.09.2014, nonché con deliberazione C.C. n. 11/2015 in data 29.05.2015, recante determinazione dell'aliquota ordinaria nella misura dello 0,91 per cento;

DATO ATTO CHE, a fare data dal 2020, l'aliquota ordinaria, per esigenze di bilancio, è stata determinata nella misura dello 1,06 per cento;

RITENUTO, procedere alla determinazione, confermativa, delle aliquote dell'imposta municipale propria del Comune di Parodi Ligure relativa all'anno 2022 nelle misure seguenti:

- aliquota relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9: 0,4 per cento, con detrazione pari a EURO 200,00;
- aliquota delle aree edificabili 1,06 per cento;
- aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario: 1,06 per cento;
- aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires: 1,06 per cento;
- aliquota degli immobili locati: 1,06 per cento;
- aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per cento;
- aliquota degli altri immobili: 1,06 per cento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento

RITENUTO determinare la detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A1, A8, A9 nella misura pari a euro 200,00;

DATO ATTO CHE:

- in sede di determinazione delle aliquote tributarie, nonché delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni, va rispettato l'equilibrio finanziario del bilancio;
- sulla base dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, oggetto di approvazione nella seduta odierna, è prevista, per il 2022, la conferma dell'aliquota ordinaria dell'IMU nella misura dello 1,06 per cento, e, nonché la conferma delle misure attualmente vigenti relativamente alle restanti aliquote;
- il presumibile ammontare dell'IMU, ad aliquote vigenti, viene stimato, allo stato, sulla base della banca dati comunale, in EURO 293999,61, di cui EURO 56.590,61 destinati all'alimentazione del fondo di solidarietà dello Stato direttamente ritenuti dall'Agenzia delle entrate;
- la conferma del fabbisogno del gettito, e della conseguente aliquota, è generata dal fabbisogno corrente, secondo quanto registrato in sede di previsioni di bilancio, ed è dovuta: **a)** al protrarsi dell'evento perturbatore dell'equilibrio corrente, di natura permanente, in particolare il significativo deficit gestionale della residenza per anziani di Parodi Ligure RSA, generatosi a fare data dall'esercizio 2020 e tuttora in corso, la cui motivazione è dovuta in massima parte alla modifica dei costi di gestione e dell'andamento del mercato delle RSA, situazioni generate dall'evento della pandemia da Covid19, e tenuto conto della riduzione, a fare data dall'anno 2022, del fondo statale per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, istituito ai sensi dell'articolo 106 comma 1 D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, come modificato dall'articolo 1 comma 831 L. 178/2020, entrata straordinaria introdotta nel 2020, confermata nel 2021 ma non più, se non in misura sottodimensionata, a fare data

dal 2022, b) alla conferma del deficit gestionale, di natura permanente salvo intervento di modifica futura, della gestione del servizio del trasporto scolastico in modalità associata con il Comune di Mornese e altri; c) alla minore entrata, a fronte della impossibilità di compressione della spesa di personale, generata dal passaggio al regime tariffario relativo al servizio rifiuti dal tributo di titolarità comunale TARI alla tariffa puntuale in capo a soggetto gestore, con conseguente uscita dal bilancio comunale del fatturato, transitoriamente e parzialmente fronteggiato dalla riduzione del tempo di lavoro di una unità di personale dell'ufficio tecnico manutentivo; d) alla conferma della spesa necessaria alla costituzione di fondo di garanzia debiti commerciali, la cui dotazione è necessaria in forza di giacenza di fatture prevalentemente relative alla realizzazione delle opere pubbliche; e) in merito al venire meno della spesa prevista per la quota del piano di risanamento di società partecipata CIT spa tale minore spesa risulta neutralizzata dal venire meno dell'entrata straordinaria realizzatasi negli anni 2020 e 2021, costituita dal fondo statale per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui alla lettera a);

- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'Utenza, rimandando *per relationem* allo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, in base al fabbisogno corrente, tenuto conto della risorsa costituita dal Fondo di solidarietà comunale FSC, tenuto conto delle vicende del fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali, di cui supra;

RITENUTO, altresì, procedere, ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, all'indicazione del valore delle aree edificabili, confermando gli analoghi criteri dell'esercizio pregresso: a) aree residenziali soggette a permesso di costruire: EURO 15/mq., confermando la correlativa determinazione relativa all'anno precedente, tenuto conto della crisi economica che ha comportato il sostanziale blocco di un mercato immobiliare, quale quello locale, già di per sé assolutamente marginale, confermando la necessità di mantenimento della detta parametrizzazione ai fini della pretesa impositiva comunale; b) aree residenziali soggette a convenzione urbanistica: da EURO 3,00 a EURO 9,00/mq., confermando la correlativa determinazione relativa all'anno precedente, con uguale motivazione rispetto al punto a), precisando, altresì, che il parametro minimo si applica all'area urbanistica definita 4b in quanto, attualmente, in forza della previsione di norma urbanistica e della conformazione dei luoghi, in condizione di effettiva inedificabilità, essendo detta edificabilità subordinata all'attivazione del PEC 4a ed alla realizzazione delle relative urbanizzazioni, circostanza che, allo stato attuale, non è né attuata né programmata, e, pertanto, appare coerente la svalutazione ai fini della pretesa impositiva ;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale in forza del disposto espresso dell'art. 6 comma 1 D.Lgs. 504/1992, e pertanto in deroga al combinato disposto dell'articolo 42 comma 1 lettera f) e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis

D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa alle ore 22,54 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 06;**
- **astenuiti: 0;**
- **votanti: 06;**
- **voti favorevoli: 06;**
- **contrari: 0**

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2022, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Parodi Ligure nelle misure seguenti:
 - aliquota relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9: 0,4 per cento, con detrazione pari a EURO 200,00;
 - aliquota delle aree edificabili 1,06 per cento;
 - aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario: 1,06 per cento;
 - aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires: 1,06 per cento;
 - aliquota degli immobili locati: 1,06 per cento;
 - aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per cento;
 - aliquota degli altri immobili: 1,06 per cento;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento
2. Di determinare la detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A1, A8, A9 nella misura pari a euro 200,00;
3. Di dare atto, in attesa di conformazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU, a fini ricognitori in quanto espressamente previsto per disposizione di legge, che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

4. Di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998;
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché sul sito istituzionale del Comune.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott. Oreste TROMBACCIA)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Carolina Ruzza

IL Segretario comunale
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Parodi Ligure www.comune.parodiligure.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 02-05-2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 17-05-2022

Dalla Residenza Comunale, li 02-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-05-2022, essendo stata pubblicata a fare data dal 02-05-2022 senza opposizioni.

- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Gian Carlo Rapetti)